

cere dall' uno sino a tre mesi , a misura delle circostanze .

VII. I Tribunali Criminali , i Giusdidenti e Delegati delle Case di forza sono incaricati di rimettere nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione del presente Decreto la nota delle persone indicate ai Paragrafi 3 e 4 dell' articolo II. della Legge ai Prefetti esercenti la Polizia ne' rispettivi Dipartimenti . Nell' egual termine i Prefetti la inoltrano al Ministro dell' Interno .

VIII. I Tribunali Criminali , i Giusdidenti e Delegati delle Case di forza partecipano del pari per l' avvenire con preventivo avviso ai Prefetti sudetti la dimissione , sia dalle carceri , sia dai luoghi di lavoro forzato delle persone indicate ai citati §§. 3 e 4 dell' articolo II. della Legge .

IX. Muniscono le persone stesse , nell' atto che sono rese in libertà , di una Carta , colla quale debbono immediatamente presentarsi alla Polizia giurisdizionale del luogo . Questa Carta è ritirata dalla Polizia stessa che ne rilascia un' altra diretta a farle riconoscere dall' Autorità di Polizia giurisdizionale del luogo , ove dichiarano di volersi stabilire . Quest' ultima Autorità ritira una tal Carta , e ne accorda loro un' altra che serve di garanzia per la rispettiva permanenza nella propria giurisdizione .

X. Il Contumace all' esecuzione del dispo-